

"A.S.D.R.E Associazione Sport Disabili Reggio Emilia"

Verbale dell'Assemblea straordinaria

L'anno 2019 il giorno 3 del mese di OTTOBRE alle ore 20,30 presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in 2a convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma del Terzo Settore e modifica dello statuto;
2. proposta di assumere anche la qualifica di associazione sportiva dilettantistica
3. comunicazioni varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 14 e regolarmente rappresentati n. 14 soci e così complessivamente n. 20 soci, come risulta dal registro presenze depositato agli atti. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. MIRCO CASALGRANDI il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. MATTEO MARRELLI

Sul 1° punto all'ordine del giorno interviene CASALGRANDI per chiarire che l'assemblea è stata convocata per modificare lo statuto associativo allo scopo di:

- 1) implementare i nuovi requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore (DLgs 117/2017) finalizzati a mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale (l'associazione risulta già iscritta nel relativo Registro con atto della Provincia di Reggio Emilia n. 138 del 21/02/2000);
- 2) eliminare il riferimento alla qualifica di ONLUS, abrogata dalla Riforma del Terzo Settore;
- 3) implementare i requisiti richiesti per qualificarsi come associazione sportiva dilettantistica. Tale qualifica, previa affiliazione all'UISP, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, garantirà la possibilità agli atleti di partecipare alle iniziative sportive indette dall'Organismo affiliante oltre a consentire l'accesso alle agevolazioni di settore.

Il Presidente evidenzia che l'associazione può mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale in quanto:

- A) è una associazione senza scopo di lucro;
- B) è una associazione che opera per soddisfare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- C) realizza attività che sono considerate dal Legislatore come di interesse generale, dirette a favorire la più ampia integrazione sociale dei portatori di handicap, ossia:

- 1) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il basket ed il tennis in carrozzina attraverso:
 - a) la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- b) la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci;
 - c) l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive;
 - d) la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- 2) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all'adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale e l'inclusione sociale;
- 3) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo.
- D) presenta un numero di soci pari a 20 e quindi in numero superiore al minimo di sette richiesti dalla Legge;
- E) opera esclusivamente con l'apporto gratuito dei soci.

Del pari, il sodalizio può qualificarsi come associazione sportiva dilettantistica in quanto promuove lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il basket ed il tennis in carrozzina attraverso l'attività didattica e promuovendo la partecipazione dei propri soci alle attività competitive e agonistiche.

Si procede quindi all'esame dello statuto riformulato, allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente atto, in cui si evidenzia l'implementazione dei requisiti richiesti dalle seguenti fonti normative:

- 1) Codice civile;
- 2) Codice del Terzo settore ai fini della qualificazione come associazione di promozione sociale;
- 3) Articolo 90 della Legge 289/2002 e Delibere CONI, ai fini della qualificazione come associazione sportiva dilettantistica e la conseguente iscrizione nel Registro CONI;
- 4) Articolo 4 del Decreto IVA per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo.

Clausola statutaria	riferimento	statuto
Denominazione sociale APS	35 CTS	1
Denominazione sociale dilettantistica	Art. 90	1
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	4, 21 CTS	1
Sede legale	21 CTS	2
Assenza di fini di lucro	21 CTS	1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;	Art. 90	1
Durata dell'ente se prevista	21 CTS	4
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale ed indicazione (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018) delle azioni concrete con cui si realizzano	5 CTS	3
Indicazione dell'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;	Art. 90	3
Indicazione dei destinatari delle attività	35 CTS	1
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale e individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	6 CTS	3
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	21 CTS	5
Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS (avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale ed eventualmente avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS, fatta eccezione per le APS che siano Enti di promozione sportiva)	35 CTS	5
Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	35 CTS	5
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	23 CTS	No, 5
Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati") ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	23 CTS	Non derogato
Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)	23 CTS	5
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione").	23 CTS	Non derogato
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	35 CTS	5

Indicazione dei diritti e doveri dei soci	21 CTS	5
<i>Definizione delle norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali,</i>	art. 90	5
<i>Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa</i>	4 DPR IVA	5
<i>Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa</i>	4 DPR IVA	5
<i>Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti,</i>	4 DPR IVA	5
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto	15 CTS	5
Diritto di voto dei neo-associati	24 CTS	5
<i>L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.</i> <i>Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione</i>	Art. 24 cod.civ.	5
<i>L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.</i>	Art. 24 cod.civ.	5
Apporto prevalente dei volontari	35 CTS	3
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	17 CTS	3
Competenze assemblea	25 CTS	8
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	4 DPR IVA	8
<i>Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione</i>	4 DPR IVA	8
<i>Eleggibilità libera degli organi amministrativi</i>	4 DPR IVA	5
<i>Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie</i>	4 DPR IVA	8
<i>Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari</i>	4 DPR IVA	8
Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato"	24 CTS	8

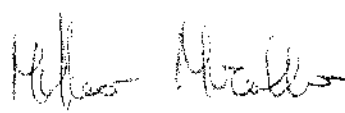
mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)		
Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto	24 CTS	8
Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto <u>possono</u> attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.	24 CTS	8
Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile	4 DPR IVA	8
Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	26 CTS	8
Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)	21 cod.civ.	8
Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.	26 CTS	8
Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	26 CTS	no
L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;	art. 90	10
Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	26 CTS	Non necessario
Disciplina dell'Organo di controllo	30 CTS	Rinvio al Codice
Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	30 CTS	No
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	31 CTS	No
Destinazione del patrimonio	8 CTS	11
Divieto distribuzione utili	8 CTS	11

<i>Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge</i>	4 DPR IVA	11
Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	13 CTS	11
<i>Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;</i>	art. 90	11
Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	13 CTS	11
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	14 CTS	9
Disciplina delle modalità di scioglimento	21 CTS	8
<i>Indicazione delle modalità di scioglimento dell'associazione</i>	art. 90	8
<i>Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.</i>	27 cod.civ.	8
<i>Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)</i>	21 cod.civ.	8
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	9, 21 CTS	12
<i>Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge</i>	4 DPR IVA	12
l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni	Art. 90	12
Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	98 CTS	No, 8

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene delegato ad espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1). Registrazione del verbale e dello statuto previo versamento dell'imposta di registro (ex art. 83 del DLgs 117/2017) ma in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo

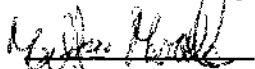
l'associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale, per il combinato disposto dell'articolo 82 dei DLgs 117/2017 e dell'articolo 104 primo comma del DLgs 117/2017 che assicura l'applicazione dell'agevolazione a partire dal 1/1/2018;

- 2) aggiornamento dell'anagrafica tributaria dell'associazione, atteso che nella denominazione ora deve essere specificata la natura di associazione di promozione sociale e di associazione sportiva dilettantistica;
- 3) trasmissione del verbale, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato alla Regione attraverso il canale telematico TESEO;
- 4) trasmissione della documentazione di cui al punto 3) all'UISP ai fini dell'affiliazione ed iscrizione nel Registro CONI.

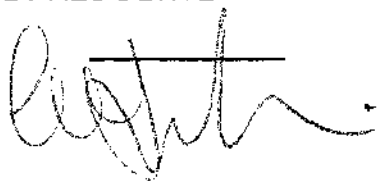
Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 21,25 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Si allega sotto la lettera A) lo statuto come parte integrante del presente atto.

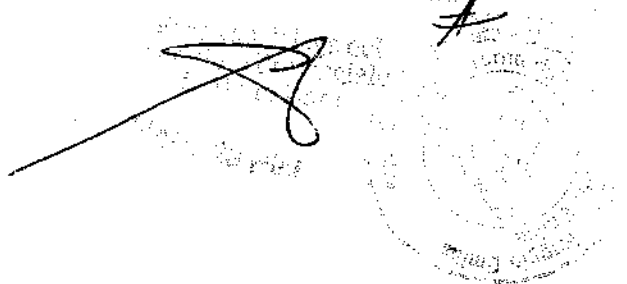
IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



5193 con 200,00/



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D.R.E APS ASD.

ART. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Sport Disabili Reggio Emilia associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica", in breve "A.S.D.R.E APS ASD", di seguito Associazione.

L'Associazione non ha fini di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forma diretta, indiretta o differita ed opera per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti dei soci, relativi familiari e terzi.

ART. 2 – Sede

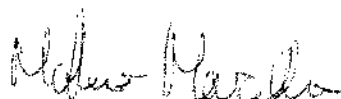
L'Associazione ha sede nel Comune di Reggio nell'Emilia.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune viene deliberato dall'Assemblea dei soci e deve essere tempestivamente comunicato agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali l'Associazione è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

ART. 3 – Scopo

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, intende promuovere le seguenti attività di interesse generale dirette a favorire la più ampia integrazione sociale dei portatori di handicap:

- 4) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il basket ed il tennis in carrozzina attraverso:
- e) la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- f) la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci;
- g) l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive;



- h) la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- 5) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all'adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale e l'inclusione sociale;
- 6) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

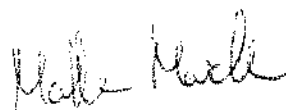
L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale nella misura in cui siano strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale e organizzate nel rispetto delle linee guida deliberate dall'Assemblea dei soci.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite l'apporto gratuito dei propri aderenti. Agli aderenti volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio volontario.

L'Associazione si prefigge ed auspica la più ampia collaborazione con le istituzioni pubbliche e private. L'Associazione è un organismo indipendente, aconfessionale ed apolitico, che non persegue finalità di lucro diretto ed indiretto, ma esclusivamente scopi sociali ed assistenziali.

ART.4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.



ART. 5 – Soci

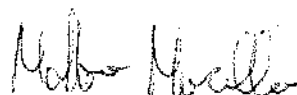
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e persone giuridiche private che non hanno scopo di lucro, che ne condividono gli scopi nel rispetto dei vincoli di cui al Codice del Terzo Settore e quindi senza alcuna forma di discriminazione.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, organo di amministrazione la cui delibera viene comunicata all'interessato anche verbalmente.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e qualsiasi forma di limite e/o discriminazione nella partecipazione alla vita associativa.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee, a decorrere dalla data di ammissione se successiva alla delibera di convocazione assembleare, dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;
- diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione presentando richiesta anche verbale a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati;



- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

Il socio cessa di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso;
- b) esclusione per morosità;
- c) radiazione.

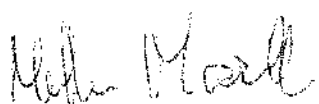
È consentito il libero recesso dell'associato.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che non versino il contributo associativo annuale entro un anno dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed eventualmente ratificata dall'Assemblea dei soci nei confronti degli aderenti che:

- a) non ottemperino alle disposizioni previste dal presente statuto o alle delibere adottate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
- b) fomentino dissidi o disordini tra soci e siano elementi di disgregazione;
- c) tengano comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione.

Tale provvedimento, debitamente motivato, deve essere comunicato all'associato interessato dal provvedimento di radiazione il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Tale Assemblea, a



cui deve essere invitato il socio interessato dal provvedimento, deve essere convocata entro tre mesi dall'adozione del provvedimento.

Le quote associative sono intrasmissibili, e non sono rivalutabili.

ART. 6 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative;
- b) dai proventi derivanti dalle attività istituzionali o connesse;
- c) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

ART. 7- Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, qualora eletto.

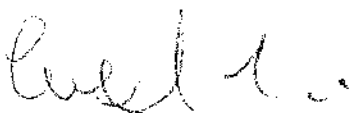
ART. 8- L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è formata da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno dal Consiglio Direttivo, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, anche a mezzo posta elettronica o altra modalità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Al suo interno viene indicata la data sia della prima che della seconda convocazione che deve avvenire in giorno diverso dalla prima e l'ordine del giorno.

L'Avviso della convocazione dell'Assemblea deve rimanere affisso per almeno 10 giorni presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:



- 1) alla programmazione delle attività;
- 2) all'approvazione del bilancio consuntivo;
- 3) all'approvazione delle quote associativo o del bilancio preventivo;
- 4) alla nomina del Consiglio Direttivo, alla eventuale revoca del mandato e all'esercizio di azioni di responsabilità;
- 5) alla nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, nei casi e per l'espletamento delle funzioni indicate dalla Legge, per un mandato biennale;
- 6) all'approvazione ed alla modifica dei Regolamenti, ivi incluso il Regolamento assembleare che può prevedere la partecipazione anche a distanza dei soci purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;

ed ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intende sottoporre.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito:

- 1) alle modifiche da apportare allo statuto;
- 2) alle operazioni di fusione, scissione, trasformazione;
- 3) allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio residuo.

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e la delibera viene validamente assunta con la maggioranza dei voti dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.



Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può essere titolare di una sola delega.

Alle Assemblee i soci minorenni sono rappresentati dal genitore/tutore firmatario della domanda di ammissione il quale esercita il diritto di voto e l'elettorato attivo ma non l'elettorato passivo a meno che non assuma la qualifica di socio. I soci minorenni hanno diritto di parola nel corso delle Assemblee. Alla fine delle adunanze della Assemblea, viene redatto apposito verbale delle sedute che, letto e approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

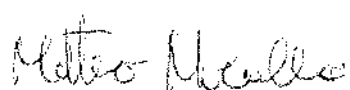
ART. 9- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri liberamente eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale. Dura in carica per due esercizi sociali ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- b) presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo per la relativa approvazione;
- c) presenta all'Assemblea, nei casi previsti dalla Legge, il bilancio sociale per la relativa approvazione;
- d) propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto;
- e) nomina nel suo seno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed un segretario;
- f) può redigere dei regolamenti che disciplinano l'attività dell'associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione;



g) provvede all'attivazione di rapporti di collaborazione retribuita e all'assolvimento dei connessi obblighi di legge.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei membri e comunque almeno due volte l'anno, entro il 15 aprile, per deliberare il bilancio consuntivo, ed entro il 15 dicembre per deliberare il bilancio preventivo e l'ammontare della quota sociale nonché la programmazione delle attività.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, su apposito libro, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10- Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento.

Il Presidente potrà assumere provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio.

ART. 11- Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo, sottopone all'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria dei soci il conto consuntivo redatto secondo il criterio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di entrate. Nel caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, all'interno del bilancio si evidenzierà la relativa natura secondaria e strumentale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato.



Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse.

Gli utili, o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli associati possono prenderne visione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo può presentare all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo che dovrà essere redatto con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio preventivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e fino a che' sia approvato.

ART. 12- Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo salvo diversa destinazione imposta dalla legge

ART. 13- Controversie

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione sono deferite ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Corte d' Appello di Reggio Emilia.

ART. 14- Disposizione di rinvio

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.



Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.

Reggio Nell'Emilia li 03-10-2019

I SOCI

Battistuzzi Cristian Battistuzzi Me

Battistuzzi Matteo Battistuzzi An

SALSI GABRIELE
GALVAGNO GIORA SALSIGABRIELE
juda poligen

DOMENICO AGUSA Regu Dan

STEFANO TIVATORE

STEFANO TIVATORE

MEDIC DAVIDE

CHIERICI MARTINA

Medic Davide

Chierici Martina

MARTINELLI ROBERTA

Roberta Martinelli

FUMAGALLI GIANLUIGI

Gianluigi Fumagalli

Giora ANTONIO

Marco Antonio

A la
[Signature]

ILARIA IOTTI

Ilaria Iotti

MATEO MARRELLO

Matteo Marrello

MIRCO CASALGRANDI

Mirco Casalgrandi

AGENZIA DEL TERRITORIO
UFFICIO TERRITORIALE
REG. IL - 4 OTT. 2019
N. 5193 CON € 200,00



Firma in delega del
Direttore Provinciale
Reggio Emilia



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**



Mod. 139

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

CREDITO EMILIANO

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE A.S.D. R.E. JUVENILE SPORT CLUB RAVENNA		NOME		DATA DI NASCITA	
SESSO M o F ☐	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE RA	PROV. RE	CODICE FISCALE 019441200354		
5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	
SESSO M o F ☐	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE		

6. UFFICIO D'ENTE 102	7. COD. TERRITORIALE (*) 102	8. CONTENZIOSO ☐	9. CAUSALE RA	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO Anno: _____ Numero: _____
---------------------------------	--	--	-------------------------	--

11. CODICE TRIBUTO 102	12. DESCRIZIONE (*) IMPOSTA SULLA RENDITA	13. IMPORTO 200,00	14. COD. DESTINATARIO
----------------------------------	---	------------------------------	-----------------------

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUECENTO / 00

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mesi	anno	AZIENDA	CAB / SPORTELLI
04	10	2019	03032	12801

90076 AG CREDITO

CREDITO EMILIANO
036 Reggio Emilia
Agenzia 2
4 OTT. 2019
Cassa 83
Cossiere

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE

01748200357

NATURA GIURIDICA

08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE SPORT DISABILI REGGIO EMILIA APS ASD

TIPO ATTIVITA'

889900 - ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA SAVERIO MERCADANTE 8

C.A.P.

42123

COMUNE

REGGIO NELL'EMILIA

PROV.

RE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

CSLMRC72C01H223Q

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

CASALGRANDI MIRCO

DATA 04/10/2019

IL FUNZIONARIO

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT REGGIO EMILIA